

SCHEDA INFORMATIVA

ARCHIVIAZIONE, PUBBLICAZIONE E STATISTICA

art. 13 lett. j CIAP | artt. 7 cpv. 5-6, 44a LCPubb | artt. 7a cpv. 6-7, 13, 64 RLCPubb/CIAP

La scheda tratta l'obbligo di archiviazione, di pubblicazione delle aggiudicazioni e di statistica.

CIAP
Disposizioni cantonali d'esecuzione Art. 13 Le disposizioni cantonali d'esecuzione garantiscono: j) l'archiviazione.

LCPubb
Scelta della procedura Art. 7 ⁵ Il Cantone e i Comuni pubblicano entro il mese di marzo di ogni anno, in forma elettronica, la lista delle commesse che superano fr. 5'000.– aggiudicate su invito o incarico diretto l'anno precedente. La lista deve rimanere accessibile sino alla sua sostituzione con quella dell'anno successivo. Su richiesta, la documentazione è messa a disposizione anche in forma cartacea. ⁶ Il Consiglio di Stato può estendere gli obblighi di cui al cpv. 5 ad altri soggetti con un numero rilevante di commesse su invito o incarico diretto. Archiviazione Art. 44a ¹ Sono da conservare per 3 anni dopo la conclusione legale della procedura: a) l'avviso di gara; b) la documentazione di gara; c) il verbale d'apertura delle offerte; d) la corrispondenza sulla procedura d'aggiudicazione; e) la tabella comparativa rettificata delle offerte e le decisioni nell'ambito della procedura d'aggiudicazione; f) l'offerta considerata. ² I documenti inseriti nel Portale offerenti sono conservati per 5 anni.

RLCPubb/CIAP
Commesse internazionali Art. 7a ⁶ Le aggiudicazioni vanno pubblicate entro un termine di 72 giorni sulla piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni con indicazione, anche in lingua francese, di: a) genere di procedura applicata; b) oggetto ed entità della commessa; c) nome e l'indirizzo del committente; d) data dell'aggiudicazione; e) nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario; f) prezzo dell'offerta considerata. ⁷ I committenti redigono ogni anno una statistica delle commesse internazionali aggiudicate e la comunicano all'Organo intercantonale all'indirizzo della Confederazione. Rapporto sulle procedure su invito e per incarico diretto e pubblicazione Art. 13 ¹ Al momento della delibera, i committenti tenuti alla pubblicazione redigono una decisione, che motivi la scelta della procedura, per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto o invito di importo superiore a 5'000 franchi (IVA esclusa). ² La pubblicazione annuale della lista delle commesse aggiudicate con decisione cresciuta in giudicato deve contenere le seguenti informazioni: a) nome del committente;

- b) data dell'aggiudicazione;
- c) oggetto e entità della commessa;
- d) genere di commessa (edile, di fornitura, di servizio);
- e) genere di procedura applicata e base legale dell'incarico diretto o dell'invito;
- f) nome dell'aggiudicatario, suo domicilio o sede;
- g) importo deliberato.

³La pubblicazione avviene sui siti internet del Cantone e dei Comuni in formato elettronico (Excel o equivalente) che permetta l'ordinamento personalizzato delle informazioni di cui al cpv. 2

Archiviazione

Art. 64 ¹È ammessa la conservazione anche in forma esclusivamente elettronica.

²L'Autorità di vigilanza ha sempre diritto di ottenerne la trasmissione gratuita.

Sommario

1. Archiviazione	2
2. Pubblicazione delle aggiudicazioni	3
2.1 Commesse sottoposte ai trattati internazionali.....	3
2.2 Incarichi diretti e procedure su invito.....	3
3. Statistica	4
4. Riferimenti	4

1. Archiviazione

L'obbligo di archiviazione impone di conservare gli atti di aggiudicazione per una durata di 3 anni dalla conclusione legale della procedura. I committenti sono tenuti pertanto a conservare, in forma cartacea o anche esclusivamente in forma elettronica (art. 64 cpv. 1 RLCPubb/CIAP), gli elementi prescritti dall'art. 44a cpv. 1 LCPubb, ossia:

- l'avviso di gara;
- la documentazione di gara;
- il verbale d'apertura delle offerte;
- la corrispondenza sulla procedura d'aggiudicazione;
- la tabella comparativa rettificata delle offerte e le decisioni nell'ambito della procedura d'aggiudicazione;
- l'offerta considerata.

L'autorità di vigilanza ha sempre diritto di ottenerne la trasmissione gratuita della documentazione archiviata (art. 64 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).

Per quanto attiene il *Portale offerenti*, la documentazione caricata dagli offerenti sarà cancellazione definitivamente dopo 5 anni dal momento del caricamento dei dati (artt. 44a LCPubb e 39b cpv. 2 lett. b RLCPubb/CIAP).

2. Pubblicazione delle aggiudicazioni

L'obbligo di pubblicazione riguarda:

- tutte le commesse sottoposte ai trattati internazionali;
- ogni incarico diretto e procedura su invito con importi superiori a CHF 5'000.00 (IVA esclusa) aggiudicati dal Cantone e dai Comuni (e da eventuali altri soggetti con un numero rilevante di commesse).

La raccolta e pubblicazione di questi dati garantisce al cittadino l'accesso alle informazioni circa le commesse attribuite dai committenti pubblici in un'ottica di trasparenza.

2.1 Commesse sottoposte ai trattati internazionali

L'art. 7a cpv. 6 RLCPubb/CIAP prevede che le aggiudicazioni delle commesse sottoposte ai trattati internazionali (in ambito CIAP) vanno pubblicate entro un termine di 72 giorni sulla piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni (www.simap.ch) con indicazione, anche in lingua francese, di:

- genere di procedura applicata;
- oggetto ed entità della commessa;
- nome e l'indirizzo del committente;
- data dell'aggiudicazione;
- nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario;
- prezzo dell'offerta considerata.

La pubblicazione deve pertanto riguardare le aggiudicazioni sia nell'ambito del pubblico concorso o della procedura selettiva sia mediante incarico diretto eccezionale (cfr. art. 12^{bis} cpv. 1 CIAP). In particolare per quest'ultime il committente ha tutto l'interesse a pubblicare rapidamente l'aggiudicazione al fine di far partire al più presto il termine di ricorso di 10 giorni (cfr. Rodondi, 2014, pp. 212-213 n. 93).

2.2 Incarichi diretti e procedure su invito

L'art. 7 cpv. 5 LCPubb indica che il Cantone e i Comuni pubblicano entro il mese di marzo di ogni anno, in forma elettronica, la lista delle commesse che superano CHF 5'000.00 (IVA esclusa) aggiudicate su invito o incarico diretto l'anno precedente. La lista deve rimanere accessibile almeno sino alla sua sostituzione con quella dell'anno successivo. Su richiesta, la documentazione è messa a disposizione anche in forma cartacea. Inoltre (cpv. 6) il Consiglio di Stato può estendere gli obblighi di cui al cpv. 5 ad altri soggetti con un numero rilevante di commesse su invito o incarico diretto.

La pubblicazione della lista delle commesse aggiudicate, con decisione cresciuta in giudicato, deve contenere le seguenti informazioni (art. 13 cpv. 2 RLCPubb/CIAP):

- nome del committente;
- data dell'aggiudicazione;
- oggetto e entità della commessa;
- genere di commessa (edile, di fornitura, di servizio);
- genere di procedura applicata e base legale dell'incarico diretto o dell'invito;
- nome dell'aggiudicatario, suo domicilio o sede;
- importo deliberato.

Tale lista va pubblicata sui siti internet del Cantone e dei Comuni in formato elettronico (Excel o equivalente) che permetta l'ordinamento personalizzato delle informazioni di cui sopra (art. 13 cpv. 3 RLCPubb/CIAP).

Inoltre il Cantone e il Comune, al momento della delibera, redigono una decisione che motivi la scelta della procedura, per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto o invito di importo superiore a CHF 5'000.00 (art. 13 cpv. 1 RLCPubb/CIAP).

3. Statistica

L'obbligo di redigere annualmente una statistica delle commesse internazionali aggiudicate, e di comunicarla all'Organo intercantonale presso la Confederazione (cfr. art. 7a cpv. 7 RLCPubb/CIAP), deriva dagli accordi internazionali. Infatti l'art. XVI cpv. 4 dell'*Accordo riveduto sugli appalti pubblici* del 15 aprile 1994 (GPA - [RS 0.632.231.422](#)) impone alle autorità pubbliche cantonali e agli organismi di diritto pubblico di livello cantonale, nonché alle imprese con diritti speciali di comunicare le statistiche indicanti:

- il numero e il valore totale, per la totalità dei committenti, di tutte le commesse disciplinate dal presente Accordo;
- il numero e il valore totale di tutte le commesse disciplinate dal presente Accordo aggiudicate da ciascun committente, distinti per categoria di beni e prestazioni di servizio secondo classificazioni uniformi riconosciute a livello internazionale;
- il numero e il valore totale di tutte le commesse disciplinate dal presente Accordo aggiudicate da ciascun committente mediante incarico diretto.

Le direttive d'aggiudicazione (DAAP) relative al CIAP edite dall'*Organo intercantonale per gli appalti pubblici* (OiAp) il 15 maggio 2002 ([link](#)) prevedono al §39 che su invito dell'Organo intercantonale, i committenti impegnati nel settore sottoposto ai trattati internazionali allestiscono ogni anno una statistica delle commesse che devono essere annunciate e la comunicano al servizio cantonale competente. Quest'ultimo la trasmette all'Organo intercantonale a destinazione della Confederazione.

4. Riferimenti

Dottrina
- M. Beyeler, <i>Der Geltungsanspruch des Vergaberechts: Probleme und Lösungsansätze im Anwendungsbereich und im Verhältnis zum Vertragsrecht</i> , Schulthess Verlag: Zurigo, 2012, pp. 1380-1386
- M. Jaquier, <i>Le «gré à gré exceptionnel» dans les marchés publics - Etude de droit suisse et européen</i> , Schulthess Verlag: Zurigo, 2018, pp. 512-520
- V. Malfanti, <i>Principali novità introdotte dalla Legge sulle commesse pubbliche</i> , in "Rivista ticinese di diritto" RtiD I-2001, p. 451
- O. Rodondi, <i>Les marchés de gré à gré</i> , in J.-B. Zufferey & H. Stöckli, <i>Marchés publics 2014</i> , Schulthess Verlag: Zurigo, 2014, pp. 212-213
- J.-B. Zufferey, C. Maillard & N. Michel, <i>Droit des marches publics: Présentation générale, éléments choisis et code annoté</i> , Università di Friburgo: Friburgo, 2002, pp. 257-261, 304

Versioni precedenti

Data	Modifiche apportate
01.03.2022	Aggiornamento secondo i nuovi disposti entrati in vigore il 1. gennaio 2021 (GPA) e 1. marzo 2022 (LCPubb).
01.08.2020	Pubblicazione scheda informativa.